



TRIBUNALE DI PALERMO

- PRIMA SEZIONE CIVILE -

riunito in camera di consiglio con l'intervento dei magistrati:

Dott.ssa Caterina GRIMALDI DI TERRESENA	Presidente
Dott. Giulio CORSINI	Giudice
Dott. Riccardo TROMBETTA	Giudice rel.

sentito quest'ultimo quale relatore, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del ha
pronunciato il seguente

DECRETO

nel procedimento di modifica delle condizioni di divorzio recante R.G. V.G. n.
promosso da nato a Palermo il contro
nata a Palermo il

- Premesso che ai sensi dell'art. 9, comma 1, L. n. 898/1970, così detta legge divorzio, "*qualora sopravvengano giustificati motivi*" il Tribunale può disporre la revisione delle condizioni relative alla prole e/o alla misura ed alle modalità dei contributi;
- Rilevato che con sentenza del Tribunale di Palermo del il ricorrente si è onerato del versamento di un contributo per il mantenimento del figlio ora maggiorenne, pari ad € 1.500,00 al mese, oltre ad ulteriori € 500,00 in Giugno e Dicembre;
- Evidenziato che in ordine al suddetto contributo ex art. 6 legge n. 898/1970, costituisce ora dato pacifico che il prefato già dal settembre 2016 ha trasferito la propria residenza (ossia il luogo di dimora abituale: art. 43 c.c.) in Milano, per ragioni di studio, così recidendo la legittimazione *iure proprio* del genitore già convivente alla diretta percezione del contributo economico al mantenimento del quale era onerato l'altro (*ex plurimis*, ancora Cass., n. 18869 del 2014), con conseguente elisione del contributo paterno in favore dell'altro genitore, a far tempo dalla domanda, ferma restando naturalmente la legittimazione *iure proprio* del medesimo alla domanda, ove ne sussistessero ancora i presupposti;
- Tenuto conto che il ricorrente ha documentato il tentativo di concertazione extragiudiziale delle conseguenze di un tale pacifico dato, dalla tuttavia immotivatamente respinto al mittente (cfr. docc. 4 e 5 in produzione attorea), così costringendo il medesimo ad avvalersi della

preziosa risorsa della giustizia per far acclarare quanto solo ora la convenuta mostra di assentire spontaneamente, prospettando a propria discolpa screzi fra le parti antecedenti a tale ultima sopravvenienza, con conseguente attribuzione a quest'ultima della causa della lite, e liquidazione in dispositivo delle spese calcolate ex art. 13 c.p.c. con la riduzione legata all'assenza di questioni in fatto e diritto e per le sole fasi di studio ed introduttiva,

P.Q.M.

Visti gli artt. 9, comma 1, L. n. 898/1970 e 737 e ss. c.p.c.,

a modifica delle statuizioni patrimoniali contenute nella sentenza Tribunale di Palermo del n. _____, ferma ogni altra previsione:

- revoca il contributo economico previsto a carico di _____ ed in favore di _____ a titolo di mantenimento del figlio _____, a far tempo dalla _____

domanda;

- Condanna _____ al pagamento delle spese processuali riferibili a _____ per il presente procedimento, che si quantificano in complessivi € 1.066,80, di cui € 98,00 per esborsi, oltre spese generali al 15%, i.v.a., se dovuta, e c.p.a.;

Manda la Cancelleria delle comunicazioni.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del giorno _____

Il Giudice relatore

Dott. Riccardo Trombetta

Il Presidente

dott.ssa Caterina Grimaldi di Terresena

Depositato in cancelleria

Palermo, li _____ 2017

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa Lucia SCHILLACI